

## **Il socio amministratore di una società commerciale è tenuto alla “doppia iscrizione” ai fini Inps?**

*Secondo la giurisprudenza più recente la risposta dipende dall'attività lavorativa concretamente svolta dall'amministratore (e i presupposti per la doppia iscrizione devono essere provati dell'Ente previdenziale)*

### L'ULTIMA PRONUNCIA SUL PUNTO

Una recente controversia discussa dinanzi alla Suprema Corte ([Cass. 26 luglio 2019 n. 20369](#)) riguarda un amministratore di una società, iscritto alla “gestione separata” Inps ma non a quella dei commercianti; l'Ente previdenziale aveva contestato la mancata apertura di questa seconda posizione. Dopo la vittoria del manager nei giudizi di merito, l'Inps era ricorso in Cassazione sostenendo che nel caso concreto la partecipazione al lavoro aziendale fosse riconducibile all'espletamento anche di un'attività organizzativa e direttiva «distinguibile dall'attività di amministratore della società peraltro destinata a concretarsi nel compimento di alcuni atti tipici riservati dalla legge»: da tale argomentazione discende la richiesta dell'Ente all'iscrizione anche alla cassa previdenziale dei commercianti.

La Cassazione afferma che non può essere utilizzato per risolvere la questione il criterio dell'attività prevalente, secondo il quale la sede per l'apertura della posizione previdenziale deve essere individuata alla luce dell'attività svolta in maniera prevalente dal soggetto rispetto alle altre: infatti nella normativa che prevede tale regola è chiarito esplicitamente dal legislatore che tale meccanismo non si applica alla gestione separata. Ne deriva che, in presenza dei requisiti per l'iscrizione sia alla gestione dei commercianti sia alla gestione separata, il socio amministratore sarà obbligato ad aprire entrambe le posizioni.

In coerenza con i principi generali in tema di onere della prova, la Corte tiene a ribadire che spetta all'Ente previdenziale la dimostrazione che il soggetto svolga effettivamente compiti ulteriori rispetto a quelli propri dell'amministratore, e che possano essere ricondotti all'attività di lavoro del socio.

## LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

La decisione della Corte appare coerente con quella della giurisprudenza più recente sul punto (come ad esempio: Cass. 6882/2017, Cass. 2459/2016, Cass. 26206/2015, Cass. 24197/2015, Cass. 9153/2012, Cass. 17076/2011) e si pone invece in discontinuità rispetto al precedente orientamento, abbandonato dai giudici dopo l'intervento del legislatore teso a chiarire che il criterio della prevalenza, come anticipato, non può essere adottato per verificare la necessità dell'iscrizione o meno alla gestione separata.

Ne deriva che non è più utilizzabile il principio secondo cui si sarebbe dovuto procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore, ovvero ai compiti inerenti all'oggetto dell'attività commerciale della società. Il socio di società commerciale, che lavora presso la medesima società e che svolge anche compiti di amministratore, dovrebbe perciò procedere alla doppia iscrizione.

## LE RICADUTE SUL PIANO PRATICO

Sebbene l'attuale orientamento sembri molto chiaro, restano sul piano pratico delicate questioni interpretative e probatorie.

Se viene in generale affermata la possibilità di coesistenza (e nessuna incompatibilità tecnica o logica) della doppia posizione previdenziale, nel concreto occorre che siano soddisfatti i rispettivi presupposti. Non vi sono grandi margini di

incertezza per quanto riguarda l'iscrizione alla gestione separata degli amministratori di società, considerato che è la legge stessa a prevederlo. Più incerto risulta essere l'obbligo di iscrizione alla gestione dei commercianti, stante la norma di riferimento (art. 1, comma 203, l. 233 dicembre 1996 n. 662) che richiede per l'iscrizione la partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo "abituale e prevalente". Ma se il carattere della prevalenza dovesse essere verificato anche in comparazione all'attività esercitata nella veste di amministratore, è chiaro che l'onere della prova in capo all'ente previdenziale che contesti all'amministratore la mancata apertura della posizione presso la gestione dei commercianti diverrebbe ancora più importante. Anche al netto di tale questione interpretativa, sotto l'aspetto pratico il tema principale resta quello della ripartizione del carico probatorio e delle scelte strategiche del difensore dell'amministratore in tema di allegazione di circostanze fattuali e di capitoli di prova dedotti in giudizio per illustrare le caratteristiche e la natura delle attività svolte dal soggetto.

E' poi ovvio che la questione può assumere tratti completamente diversi se l'amministratore, nei limiti in cui ciò sia compatibile con i poteri esercitati nella carica, sia anche dipendente (dirigente) della Società, posizione che a certe condizioni può consentire di soddisfare interamente gli obblighi contributivi per l'intera attività svolta.

Le diverse possibilità (e i relativi obblighi o rischi) vanno opportunamente valutati prima ancora di impostare giuridicamente i rapporti tra amministratore e società. Ove ciò non sia stato fatto, o comunque il socio amministratore riceva delle contestazioni per mancata apertura della posizione contributiva da parte degli enti previdenziali, si consiglia di rivolgersi a professionisti specializzati sul tema: è infatti necessario predisporre competenti e accorte difese, in prima battuta dinanzi ai medesimi enti previdenziali e se necessario dinanzi al giudice.